

REGOLAMENTO (CE) N. 1288/95 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1995

che estende ai periodi 1991/1992 e 1992/1993 l'aumento dei quantitativi globali fissati per la Grecia, la Spagna e l'Italia nel quadro del regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deciso per i periodi 1993/1994 e 1994/1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il Consiglio dopo un esame approfondito avente ad oggetto, tra l'altro, i dati statistici più affidabili relativi al livello reale di produzione lattiera in Italia, in Grecia e in Spagna, ha deciso di aumentare le quantità globali fissate all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), per la Spagna a partire dal periodo 1993/1994 e per la Grecia e l'Italia per i periodi 1993/1994 e 1994/1995; che il Consiglio ha convenuto, in occasione della sessione del 21 ottobre 1994, di estendere tale aumento, per gli stessi motivi, alle campagne 1991/1992 e 1992/1993; che le conseguenze di tale decisione, ai fini della liquidazione dei conti degli esercizi 1992 e 1993, richiedono l'estensione del suddetto aumento ai periodi 1991/1992 e 1992/1993;

considerando d'altro canto che, allo scopo di garantire il rispetto del regime del prelievo supplementare in Italia e in Spagna, il Consiglio ha deciso di concedere un finanziamento comunitario per l'attuazione dei programmi di cessazione dell'attività lattiera; che è opportuno dare forma giuridica agli impegni assunti in proposito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della determinazione delle rettifiche finanziarie relative alla liquidazione dei conti degli esercizi 1992 e

(1) GU n. C 46 del 23. 2. 1995, pag. 7.

(2) Parere reso il 18 maggio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1883/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 25).

1993 a carico della Grecia, della Spagna e dell'Italia per il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i quantitativi globali da prendere in considerazione per i periodi compresi tra il 1° aprile 1991 e il 31 marzo 1992 e tra il 1° aprile 1992 e il 31 marzo 1993 sono quelli stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92.

Articolo 2

Per le somme di cui l'Italia e la Spagna sono debtrici alla Comunità a titolo del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per gli esercizi 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993, è concesso un finanziamento nel quadro dei programmi nazionali di cessazione dell'attività lattiera limitatamente ad un quantitativo massimo di:

- 202 000 tonnellate in Italia,
- 287 430 tonnellate in Spagna.

L'indennità non può essere superiore ad un importo massimo di 51 ECU/100 kg del quantitativo di riferimento individuale reso disponibile.

Il finanziamento dei pagamenti effettivi è considerato un intervento destinato alla regolarizzazione dei mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 (4).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/95 (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).